DECISIONE (UE) 2026/564 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 13 febbraio 2026

sulla delega del potere di adottare decisioni relative a fusioni, scissioni e acquisizioni di partecipazioni rilevanti (BCE/2026/5)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi ([1]), e in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, lettere d) ed e), nonché l'articolo 4, paragrafo 3, e l'articolo 9, paragrafo 1,

vista la decisione (UE) 2017/933 della Banca centrale europea, del 16 novembre 2016, su un quadro generale per la delega di poteri decisionali inerenti a strumenti giuridici relativi a compiti di vigilanza (BCE/2016/40) ([2]), in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1) Nel quadro dell'articolo 6 del regolamento (UE) n. 1024/2013, la Banca centrale europea (BCE) assolve il compito esclusivo di vigilare sugli enti creditizi, per garantire l'applicazione coerente di standard di vigilanza, promuovere la stabilità finanziaria e garantire la parità di condizioni.

(2) Ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1024/2013, al fine di assolvere i compiti attribuitile dall'articolo 4 di tale regolamento, la BCE ha tutti i poteri e gli obblighi di cui al regolamento (UE) n. 1024/2013 nonché tutti i poteri e gli obblighi che il pertinente diritto dell'Unione conferisce alle autorità competenti.

(3) A seguito delle modifiche alla direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ([3]) introdotte dalla direttiva (UE) 2024/1619 del Parlamento europeo e del Consiglio ([4]) con effetto dall'11 gennaio 2026, le autorità di vigilanza degli enti creditizi dispongono di tutti i poteri di vigilanza che consentono loro di trattare le operazioni rilevanti effettuabili dai soggetti vigilati. La BCE ha pertanto il potere di adottare decisioni nell'esercizio dei poteri di vigilanza conferiti ai sensi della direttiva 2013/36/UE in caso di fusioni, scissioni o acquisizioni di partecipazioni rilevanti che coinvolgono soggetti vigilati significativi. Ciò si aggiunge ai poteri della BCE di adottare decisioni nell'esercizio dei poteri di vigilanza conferiti dal diritto nazionale.

(4) L'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1024/2013 dispone che la BCE deve applicare tutto il pertinente diritto dell'Unione e, se tale diritto dell'Unione è composto da direttive, la legislazione nazionale di recepimento di tali direttive.

(5) Al fine di facilitare il processo decisionale è necessaria una decisione di delega riguardante l'adozione di decisioni relative a fusioni, scissioni e acquisizioni di partecipazioni rilevanti. La Corte di giustizia dell'Unione europea ha riconosciuto che la delega di poteri è necessaria per permettere a un'istituzione di adottare un numero considerevole di decisioni per assolvere ai propri compiti. Analogamente, essa ha riconosciuto che la necessità di assicurare la capacità di funzionamento degli organi decisionali corrisponde a un principio connaturato a tutti i sistemi istituzionali ([5]).

([1]) GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63. ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1024/oj.
([2]) GU L 141 dell'1.6.2017, pag. 14, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/933/oj.
([3]) Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/36/oj).
([4]) Direttiva (UE) 2024/1619 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda i poteri di vigilanza, le sanzioni, le succursali di paesi terzi e i rischi ambientali, sociali e di governance (GU L 2024/1619, 19.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1619/oj).
([5]) Cfr. ad esempio la sentenza della Corte di giustizia, del 23 settembre 1986, AKZO Chemie / Commissione (causa 5/85, EU:C:1986:328, paragrafo 37) nonché la sentenza della Corte di giustizia, del 26 maggio 2005, Tralli / BCE (causa C-301/02 P, EU:C:2005:306, paragrafo 59).